



Data di pubblicazione: 10/09/2021

Nome allegato: *XXX_Elab_01 CSA parte I e II_20-07-21 (pp. 83).pdf*

CIG: 882867878F;

Nome procedura: *Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall'art. 1, comma 3, secondo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari a cinq*

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO

Stazione appaltante:

INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali Centrale Unica Acquisti

Oggetto dell'appalto:

**LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE NELLE AULE
CORSI 1 e 2 UBICATE AL PIANO PRIMO della
Direzione Generale INPS di Roma- Via Cesare Beccaria, n. 29**

CIG n.: 882867878F

CUP n.: F88H20000820005

Progetto esecutivo

**Capitolato speciale d'appalto
Parte normativa e prescrizioni
tecniche**

Elaborato n.:

**01_Capitolato
speciale d'appalto
parte I e parte II**

Data elaborato: 28.03.2021

Revisioni: 20.07.2021

Coordinatore di progetto:

(geom. Leandro Piroddi Lovrai)

F.to geom. Leandro Piroddi Lovrai

Gruppo di progettazione: geom. Leandro Piroddi Lovrai
geom. Salvatore Di Lorenzo

Coord. sicurezza fase progettuale ed esecutiva:

geom. Leandro Piroddi Lovrai

II R.U.P.: arch. David Piervincenzi

F.to arch. David Piervincenzi



Sede D.G. INPS in Roma – Via Cesare Beccaria, n. 29

Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche nelle aule corsi 1 e 2 ubicate al piano primo della Direzione Generale INPS di Roma - Via Cesare Beccaria, n. 29, mediante Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera c), e co. 6, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis.

PTL2021-01-DIR-0022 - C.I.G. n. 882867878F - C.U.P. n. F88H20000820005

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*(articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.-
articolo 43, co. dal 3 al 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ancora vigente)*

		<i>importi in euro</i>
a.1	Importo lavori a misura (assoggettare a ribasso)	141.342,60
a.2	Costi della sicurezza (CS) (non assoggettare a ribasso)	19.257,40
TOT	Importo totale dell'appalto (a.1+a.2)	160.600,00

Il Direttore della DC_RSCUA
Dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli
F.to dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. David Piervincenzi

F.to arch. David Piervincenzi

Il Coordinatore del gruppo di
Progettazione
Geom. Leandro Piroddi Lovrai

F.to geom. Leandro Piroddi Lovrai

PARTE PRIMA


CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. **Oggetto dell'appalto – definizioni/abbreviazioni**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a. *denominazione conferita dalla Stazione appaltante*: lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche nelle aule corsi 1 e 2 ubicate al piano primo della Direzione Generale INPS di Roma - Via Cesare Beccaria, n. 29;
 - b. *descrizione sommaria*: e opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, riguardano i lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche nelle aule corsi 1 e 2 ubicate al piano primo della Direzione Generale INPS di Roma - Via Cesare Beccaria, n. 29, includono opere di rifacimento di componenti edilizi sia a livello della copertura esterna delle aule interessate che a livello interno con rifacimento di parti ammalorate e non funzionanti, quali controsoffitti, illuminazione interna, pavimentazione deteriorata ed infissi deteriorati o bloccati. Comunque le opere sono meglio dettagliate nella relazione generale e nel computo metrico estimativo, allegati agli atti di gara.
 - c. *ubicazione*: ROMA – Via Cesare Beccaria, n. 29.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti esecutivi degli impianti (ove previsto) dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
5. Nell'importo dell'appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L'Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni, in lingua italiana, necessarie all'esercizio delle stesse.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.
7. Anche ai fini dell'articolo 7, comma 1, lett. a) della legge n. 217 del 2010 (in vigore dal 19/12/2010) e dall'art. 66, co. 4 del presente CSA, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: **882867878F**
Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: **F88H20000820005**

8. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:
 - a) **Nuovo Codice dei contratti**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;



- b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici – per quanto applicabile;
- c) **CGA-Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 – per quanto vigente;
- d) **TUSL-Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **Stazione appaltante/Committente:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto, ovvero l'INPS – Direzione Centrale Acquisti ed Appalti;
- f) **Appaltatore/Esecutore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque definito ai sensi dell'articolo 45 del nuovo Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e della Linea Guida ANAC n. 3 rev. 1 del 2017;
- h) **Decreto MIT-DL:** l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 101 e 111 del nuovo Codice dei contratti e del D.M. 49/2018, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 196 del Regolamento generale, nonché dal D.lgs 81/08 art. 90 c.9;
- j) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del nuovo Codice dei contratti e degli artt. da 60 a 96 del Regolamento generale (ancora vigenti);
- k) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- l) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs n. 81/08;
- m) **RAC:** Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPS, approvato con Delibera n. 172 del CDA INPS in data 18/5/2005;
- n) **Costo del personale:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, co. 16 e 97 co. 5 lett. d) del nuovo Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Oneri di sicurezza aziendali:** gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal DVR aziendale, agli articoli 95, co. 10 del nuovo Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Costi della sicurezza (interferenziali):** i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'art. 97 del nuovo Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **CSA:** capitolato speciale di appalto, di cui all'art. 43, comma 3 e 6 del DPR 207/10 attualmente vigente;
- r) **CSP e CSE:** Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Art. 2. Ammontare dell'appalto - Procedura di scelta contraente

1. L'importo dei lavori a misura posti a base di gara è definito come segue:

righi	Importi in euro	a misura (C)
1	Importo lavori a misura "IL" (da assoggettare a ribasso)	€ 141.342,60
2	Costi della sicurezza (CS) (non soggetti a ribasso)	€ 19.257,40 (vedi computo a parte, riportato anche nel PSC)
3	Oneri della sicurezza aziendale presunti (OAP)	€ 1.365,10 (vedi analisi riportata nell'elaborato specifico)
4	Costi della mano d'opera - personale (MO)	€ 75.244,21 (vedi calcolo incidenza della M.O. pari al 46,85%)
5	(T) IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	€ 160.600,00

2. L'importo totale d'appalto è costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella di cui sopra:

- importo dei lavori (IL) è determinato al rigo 1 e sarà soggetto al ribasso percentuale offerto all'appaltatore in sede di gara;
- l'importo dei Costi della Sicurezza (CS) è determinato al rigo 2. Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'art. 23, co. 15 e 16 del nuovo Codice dei Contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08;

3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35 del nuovo Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 60 del Regolamento generale per la parte restante, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza dei righi 1 e 5;

4. Ai sensi dell'articolo 97 co. 5 lett. c) e d) del nuovo Codice dei contratti e dell'articolo 26, co. 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi della sicurezza aziendali (OAP) e del costo del personale (MO) indicati rispettivamente al rigo 3 e 4 della tabella di cui al comma 1, sono congrui e devono rispettare il criterio della congruità ai sensi dell'art. 97 del Codice.

5. Il RUP propone, nella Relazione Tecnica allegata al progetto inviato alla Stazione Appaltante, l'aggiudicazione dell'appalto a **misura** con affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice, del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall'art. 97, comma 8 del Codice. La stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2bis e 2ter dell'art. 97 del Codice; l'esclusione automatica non si applica se il numero delle offerte è inferiore a 10 (dicasì dieci, vedi art. 97 c. 8 del Codice).

6. Per i lavori in oggetto si procede con una richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c - bis) e comma 6; con richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nonché sulla piattaforma ANAC, della documentazione tecnica necessaria, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 29 comma 2 del Codice.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Come suddetto, il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione, fermo restando i limiti di cui all’art. 106 del nuovo Codice dei contratti per eventuali modifiche o varianti previste anche dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’Assuntore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a proprio rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l’Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civile e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civile, ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.
4. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’ esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell’Appaltatore.
5. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all’interno dell’area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell’opera.
6. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, modifiche qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
7. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lett. a) e della lett. b).
8. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta, sotto le condizioni di contratto: nessun ulteriore compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla completa e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.
9. Si intendono quindi compresi nei prezzi:
 - tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza nell’immobile di persone e cose con particolare riferimento agli oneri derivanti dal coordinamento delle attività proprie della ditta appaltatrice dei lavori oggetto del presente capitolato, e le attività proprie dell’Istituto, al fine di individuare i rischi oggettivi connessi ad eventuali interferenze e le misure da adottare per la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
 - la necessità di dover eseguire i lavori in maniera **frazionata** e di sabato e domenica essendo prioritaria l’esigenza funzionale dell’Istituto;
 - i costi della prevenzione degli incidenti e di gestione della sicurezza nei cantieri secondo la legislazione vigente in materia.

10. Pertanto nessun compenso la Ditta potrà chiedere per qualsiasi causa, sia in conseguenza e delle difficoltà operative ed organizzative del cantiere che dei tempi in cui, per necessità dell'Amministrazione, dovranno svolgersi i lavori.
11. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
12. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono composti dalla categoria prevalente di opere generale **«OG1»** classifica I – “EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI” a qualificazione obbligatoria perché di importo superiore a 150.000 euro (con l'eventuale incremento di un quinto previsto dall'art. 61, comma 2 del DPR 207/10 per la parte ancora vigente). Per tale categoria l'eventuale ricorso al subappalto, non dovrà essere superiore al limite stabilito dall'art. 105, co. 2, terzo periodo del Codice.

n.	Categoria generale prevalente subappaltabile nei limiti di legge Vedi art. 44, co. 1 del presente CSA		Qualificazione richiesta - obbligatoria		% della categoria sul totale lavori
			Importo	classifica	
1)	OG1	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	€ 160.600,00	I	100 %

2. Tale categoria generale e prevalente OG1 (definizione art. 3, co. 1 lett. oo-bis del Codice) potrà ricomprendere alcune lavorazioni minori e complementari, riconducibili a sub-categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto (quali opere elettriche complementari – per tali lavori la ditta dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/08). Tali sub-categorie non hanno rilevanza ai fini della qualificazione dell'appaltatore ed il loro importo è ricompreso nell'importo globale della categoria prevalente. Ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Regolamento generale, il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) di cui all'allegato B al citato Regolamento generale, riporterà le stesse lavorazioni come afferenti alla categoria prevalente: tutte le lavorazioni si evincono dal computo metrico allegato al presente capitolato, definito: “*elaborato computo metrico estimativo*”.
3. Ai sensi dell'art 89, co. 1 del d.lgs. 50/2006 è ammesso il criterio dell'avvalimento.
4. La **lavorazione omogenea**, così come definita nel Regolamento all'art. 43, comma 6 (per la parte attualmente in vigore), è indicato nella seguente tabella:

CATEGORIE OMOGENEE			Importo di progetto	% della categoria sul totale da progetto
1)	OG1	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	€ 160.600,00	100,00 %
TOTALE DA PROGETTO			€ 160.600,00	100,00 %

5. Gli importi a misura indicati nella tabella di cui al comma precedente, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 21 (lavori a misura) del presente CSA

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di insufficienza di specifiche tecniche, nell'esecuzione dei lavori previsti dal Contratto dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e nella lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Qualora dovessero essere riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo del contratto, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
 - a. Contratto;
 - b. Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c. RDO
 - d. Disciplinare di Gara;
 - e. Computo metrico estimativo.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del C.C.
5. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato generale d'appalto di cui al **D.M. 19.4.2000, n. 145**, se menzionato nel bando o nella lettera invito, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale (parte I e parte II), comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto;
 - d) il Computo metrico-estimativo;
 - e) l'Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi aggiunti;
 - f) l'offerta dell'Impresa appaltatrice e dagli altri documenti presentati e sottoscritti dalla stessa in sede di gara;
 - g) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative all'art. 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

- h) il Piano operativo di sicurezza (POS) di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- i) il cronoprogramma dei lavori di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, per le parti non abrogate;
- j) le polizze di garanzia di cui agli art. 103 (definitive) e art. 104 (lavori di valore) del Codice dei contratti.

Forma altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non in esso richiamato, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, laddove previsto.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, aggiornate alla data di stipula del contratto ed in particolare:
 - a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici" per le parti non abrogate dal d. lgs 50/2016 e dal D.MIT. 5 marzo 2018 n. 49;
 - c) il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
 - d) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 358 del Regolamento;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e ss.mm.ii.;
 - f) il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
4. L'Assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
5. L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

6. Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all'ultimazione dei relativi lavori dovessero intervenire nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed ai lavori oggetto del presente appalto, o modifiche a quelli esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Assuntore solo responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi del nuovo Codice degli Appalti, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. L'appaltatore, pur prendendo e dando atto della perfetta esecutività del progetto, qualora non si siano riscontrate differenze al momento della consegna, è comunque tenuto, prima dell'inizio delle diverse opere, alla precisa rilevazione dello stato di fatto "ante operam" e ad apportare, se del caso, le conseguenti modifiche alle opere medesime ed agli elaborati progettuali; tali modifiche devono essere preliminarmente presentate ed approvate (in forma scritta) dal D.L. e dal R.U.P. L'appaltatore non potrà pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi speciali.
4. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale e dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere. Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Appaltatore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
5. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
6. L'appaltatore si impegna, in sede di sottoscrizione del contratto, senza riserva alcuna, al pieno rispetto dell'applicazione dei C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi, di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", le cui prescrizioni sono state recepite nell'Integrazione al vigente Elenco regionale dei prezzi della Regione Umbria, contenente le lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi.
7. Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all'ultimazione dei lavori dovessero intervenire nuove normative tecniche applicabili agli immobili interessati dal presente appalto, o modifiche a

- quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore solo responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.
8. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione che li accompagna, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.
 9. La stipulazione del Contratto è subordinata:
 - alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Assuntore:
 - a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - alla presentazione di una polizza assicurativa di garanzia che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione, nonché una polizza assicurativa di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi che copra l'intera durata dell'esecuzione del contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo;
 - alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - al versamento delle spese contrattuali.
 10. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto.
 11. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo co. 13.
 12. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della garanzia provvisoria ed all'affidamento dell'appalto al secondo in graduatoria.
 13. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla comunicazione di efficacia della medesima aggiudicazione definitiva.
 14. I lavori dovranno essere eseguiti senza interferire sulle attività dell'Istituto.
 15. Durante le lavorazioni dovranno essere presenti sempre almeno due operai.

Art. 8. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei Contratti e relative norme e disposizioni ad esso collegati.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente dell'articolo 48, commi 17 e 18 e art. 110 del nuovo Codice dei contratti.

Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore dovrà comunque comunicare prima dell'inizio dei lavori un recapito telefonico, e una casella di posta elettronica, anche certificata, idonei alla ricezione di eventuali comunicazioni urgenti.
3. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
4. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La **direzione del cantiere** è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante formale delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Ogni variazione della persona di cui sopra deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante di revoca e nuovo atto di mandato.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
7. La direzione e vigilanza diretta sui lavori, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale, sarà effettuata da un tecnico dell'INPS.

Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci dei prezzi di riferimento.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (pubblicato sulla GU n.35 del 11-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 5).
5. A richiesta della D.L., l'Impresa è tenuta alla produzione di schede tecniche e campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei prodotti e dei materiali da impiegare; qualora trattasi di prodotti e materiali per cui è prevista certificazione, l'Impresa è altresì tenuta al rilascio di detta certificazione e di dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima. Nell'uso dei prodotti e materiali si richiama l'attenzione dell'appaltatore ai criteri di sostenibilità energetica ed ambientale (CAM) di cui agli artt. 34 e 71 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante l'utilizzo di materie prime rinnovabili e prodotti eco-compatibili. Inoltre si chiede il pieno rispetto al D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", le cui prescrizioni sono state recepite nell'Integrazione al vigente Elenco regionale dei prezzi della Regione Umbria (ed. 2018).
6. Si evidenzia che, trattandosi di costruzione per la quale è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso di incendio e del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, i prodotti impiegati nella realizzazione delle opere di protezione antincendio, dovranno essere muniti di marcatura CE (con riportata la classificazione di reazione e resistenza al fuoco del materiale) e accompagnati dalla dichiarazione di conformità del prodotto all'impiego previsto; gli elementi per i quali non è ancora applicata la procedura CE (porte e altri elementi di chiusura) dovranno essere provvisti di documentazione attestante l'atto di omologazione che l'Impresa dovrà fornire in copia autocertificata per conformità (secondo le prescrizioni dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 16/02/2007).

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei prodotti eventualmente da utilizzare devono essere conformi a quanto stabilito dal citato decreto e possono essere considerati validi i rapporti di prova forniti per attestare la classificazione di resistenza del materiale se conformi alle prescrizioni riportate nell'art. 5.

In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE e/o di omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M.I. del 21/06/2004. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.

Al termine dei lavori è obbligo per l'Impresa fornire la documentazione, le certificazioni e le dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti e i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto, sono stati realizzati, installati, posti in opera secondo la regola dell'arte e in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza e di sicurezza antincendio. In particolare:

- copia (autocertificata) dell'omologazione e dichiarazione di conformità del materiale o del prodotto omologato a firma del produttore;
- copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento per i prodotti marcati CE;

- rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE e relativo Fascicolo Tecnico del Produttore (validato);
 - dichiarazione corretta posa in opera in conformità alle prescrizioni di omologazione e di prova (a firma dell'installatore).
7. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37 l'installatore della ditta dovrà rilasciare dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata. Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37, dovrà essere rilasciata da un professionista antincendio la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale o comunque sulla base della modulistica aggiornata, oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 22.01.2018 n. 37.
 8. I lavori non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attività degli utenti e la funzionalità dei relativi impianti; le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate (come da PSC o disposizioni impartite dal D.L.), intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree e/o temporanei "stacchi" d'impianti devono essere concordati con la D.L. Oltre a quanto suindicato, è a carico dell'impresa l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche festivi.
 9. Comunque l'Impresa è tenuta in tempo utile alla produzione di specifiche schede tecniche e campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare; qualora trattasi di materiali per cui è prevista certificazione, l'impresa è tenuta al rilascio di detta certificazione e di dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima.
 10. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire alla presenza continua del direttore del cantiere o di un capo cantiere, espressamente incaricato: in assenza del titolare dell'Impresa, tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte s'intenderanno rivolte al titolare medesimo.
 11. Ciascun soggetto impiegato nei lavori dovrà esporre una apposita tesserina di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (vedi art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Art. 11. **Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in **euro**.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale di consegna lavori, da effettuarsi non oltre **45 (quarantacinque) giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2 del D.M. 49/2018.
2. L'inadempienza dell'Appaltatore alla sottoscrizione del Contratto dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l'intero Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod. Civile, e di incamerare la garanzia ai sensi dell'articolo 1382 del Cod. Civile, salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'appalto, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Della consegna sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare:
 - a. l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore, munito di delega valida, o il deposito presso l'Istituto del relativo atto notarile;
 - b. il nominativo del direttore del cantiere di cui all'art. 9 del presente CSA;
 - c. il deposito, presso l'Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al Capo 6 del presente CSA;
 - d. il deposito, presso l'Istituto, della documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Assuntore e degli eventuali subappaltatori;
 - e. il deposito del programma esecutivo dei lavori (PEL) di cui al successivo art. 18;
 - f. l'accettazione del PSC, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal CSE;
 - g. copia della notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/08 da parte del Committente/RUL;
 - h. la consegna, al direttore dei Lavori, del piano operativo di sicurezza dell'impresa (POS);
 - i. il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Impresa.
4. Quanto prescritto ai punti d, f, g, h ed i, dovrà essere effettuato prima dell'inizio dei lavori da qualsiasi altra impresa man mano operante nel cantiere.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 gg. non superiore a 15 gg.; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione (art. 5 comma 3 del D.M. 49/18). Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. L'impresa, entro e non oltre cinque (5) giorni solari successivi alla data del verbale di consegna, dovrà dar corso all'inizio dei lavori;
7. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del nuovo Codice dei contratti; la D.L. provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
8. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza (vedi articolo successivo del presente CSA) prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla D.L. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo

accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

9. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili (art. 5 comma 9 del D.M. 49/18); in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **161 (centosessantuno)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui sopra.
2. I tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate naturali e consecutive; non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore è obbligato alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di un collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Tale cronoprogramma è adeguato dall'impresa secondo il P.E.L. di cui all'art. 18 del presente CSA.
4. L'Assuntore dovrà mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati ed il termine di ultimazione stabilito.
5. I lavori si possono ritenere conclusi (e di conseguenza autorizzare la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:
 - della consegna da parte dell'Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
 - dell'emissione dell'attestazione di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di Collaudo.

Art. 14. Proroghe e differimenti

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **45** giorni prima della scadenza del termine (art. 107, co. 5 del Codice).
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di ultimazione lavori, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro **15 giorni** dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 15 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 gg. e a 5 gg.; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 15. Sospensioni e riprese ordinate dal Direttore dei Lavori

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali (quali per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, tipo COVID19) che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori (art. 107 del Codice) redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del nuovo Codice dei contratti.
2. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al precedente comma 1 non viene riconosciuto all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve.
5. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 190 del DPR 207/10 (per la parte vigente). Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo (art. 107, co. 4 del Codice).
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
8. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 14 o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al

medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il **programma esecutivo dei lavori** di cui al successivo art. 18.

Art. 16. **Sospensioni e riprese ordinate dal RUP**

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori, emette l'ordine di ripresa, che verrà trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 13 o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 17. **Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine suindicato per il termine di esecuzione delle opere, **per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo** nell'ultimazione dei lavori viene applicata una **penale pari all'0,6 per mille (in lettere zeronvirgolasei per mille) sull'importo contrattuale**. In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo di ulteriori condizioni:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 12, co. 2 oppure co. 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'art. 12, comma 5;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell'articolo successivo;
 - f) nella consegna del POS oltre i 15 gg. Dalla comunicazione di aggiudicazione.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 18.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del Codice, in materia di risoluzione del contratto, per grave inadempimento dell'Esecutore.
7. Rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa dei ritardi.
8. Tutte le penali di cui al presente articolo possono essere contabilizzate in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
9. Qualora, alla scadenza del termine di ultimazione previsto, i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'esecuzione dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme saranno poste a carico dell'Assuntore in sede di pagamento dello stato finale relativo ai lavori eseguiti.
10. Si richiama l'art. 5 co. 4 del D.M. 49/2018 per ciò che riguarda il caso di consegna lavori ritardata per fatto o per colpa della Stazione Appaltante (SA), l'esecutore può richiedere il recesso del contratto. Nel caso di accettazione da parte della SA, può avere il diritto ad un rimborso per le spese contrattuali che forfettariamente si quantificano in **Euro 1.500,00** (millecinquecento/00) e per quanto riguarda le altre spese effettivamente sostenute e documentate dall'appaltatore, saranno quantificate nelle percentuali indicate al comma 12 del citato articolo.
11. Nel caso di rifiuto dell'istanza di recesso per tardiva consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo così come stabilito dal comma 14 dell'art. 5 del D.M. 49/2018.

Art. 18. **Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Ai sensi dell'articolo 43, co 10, del Regolamento generale (per la parte vigente) e dell'art. 5, co. 9 del D.M. 49/2018, **entro 15 (quindici) giorni** dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori presentato dall'Assuntore non è vincolante per la stazione appaltante e può essere modificato o integrato dalla stessa mediante ordine di servizio (OdS), ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al precedente co. 2.
4. Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).
5. In caso di ritardo sul programma approvato, l'Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
6. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente anche con il cronoprogramma e con il programma esecutivo dei lavori proposto dalla ditta:

a) Opere di bonifica e risanamento della copertura e del suo manto:

Il solaio di copertura delle aule poste al 1° piano dell'edificio, ha una superficie di circa mq. 150,00, sulla quale sono stati ricavati n. 25 (venticinque) lucernari coperti da cupolini in perspex opalescenti, di forma circolare con diametro interno da 115 cm. a cupola (h. 45 cm. circa), che originariamente fornivano l'illuminazione naturale alle sottostanti aule. Detti lucernari sono poggiati su basamento circolare in c.a. e fissati con un collare sagomato in rame battuto (a guarnizione).

La rimanente superficie è stata trattata con guaina bituminosa, apposta superiormente ad un vecchio pavimento in tesserine di grès (originario); detta guaina è adeguatamente risvoltata sui basamenti dei lucernari, nonché sui perimetrali e sui bordi esterni.

Si procederà dapprima alla pulizia sommaria dell'intera superficie di copertura; nella seconda fase, si passerà alla rimozione dell'attuale strato di guaina impermeabilizzante, comprensiva della sottostante pavimentazione in tesserine di grès e del massetto di pendenza; nello stesso tempo verranno rimossi i chiusini sifonati e gli esalatori in pvc, presenti in superficie.

Si procederà poi al rifacimento di un nuovo massetto alleggerito, con sovrapposizione di un primo strato impermeabilizzante costituito da una membrana bitume elastomerica, sul quale

verrà posata una barriera al vapore ed un successivo strato impermeabile in guaina liquida autolivellante pedonabile, includendo anche i risvolti di cui sopra.

In superficie sono presenti profili metallici con sezione a "C", sia a tramatura verticale che orizzontale, che presentano forti segni di ossidazione: si dovrà procedere pertanto al ripristino delle condizioni originarie, mediante carteggiatura per addivenire alla completa sverniciatura e successivo trattamento anticorrosivo dei profili con convertitore di ruggine e verniciatura finale, dello stesso colore.

b) Smontaggio degli attuali lucernari in perspex:

Sulla copertura sono presenti n. 25 (venticinque) cupolini in perspex a chiusura dei lucernari; alcuni di questi risultano lesionati con parti mancanti (vedi foto sopra) ed il perspex, anche a causa della vetustà e della continua esposizione agli agenti atmosferici, ha subito un processo di deterioramento e cristallizzazione, incrudendosi e rompendosi in alcune parti.

Per problemi di vincolo cui è sottoposto l'immobile, da parte del Comune di Roma, si è optato per il risanamento conservativo degli esistenti, mediante loro recupero/riparazione in sito.

Si procederà quindi al loro smontaggio, alla pulizia del basamento, riparazione delle parti mancanti mediante incollaggio e/o rifacimento del pezzo mancante e successiva applicazione di pellicola adesiva di protezione e finitura e, rimontaggio totale nella propria sede. Particolare attenzione alle bullonerie e fissaggi da smontare mediante idonei prodotti lubrificanti/sbloccatori per metallo.

c) Installazione di linea vita:

Come anzidetto, la superficie su cui si andrà ad operare, è priva di protezioni (parapetti o quant'altro), che vada a proteggere dal rischio di caduta dall'alto.

Verranno pertanto installati due tipi di linea vita in superficie, non impattanti a livello di vincolo ambientale: una di tipo verticale con piastre a muro tipo "TsSafe", fissate sui pilastri in cemento armato posti facciata, a mezzo di tasselli chimici in acciaio. A tali piastre verrà fissato un cavo di acciaio, fisso da una parte e munito di tirante di regolazione dall'altra. Sarà poi necessario installare una linea vita orizzontale, per creare dei cosiddetti punti di rinvio, costituiti da pilastri in acciaio di altezza di circa cm. 25, fissati al solaio, mediante ancoraggio con tasselli di acciaio chimici, collegati da cavo in acciaio di tenuta. Il tutto per la messa in sicurezza dell'intera area, eliminando lo stato di pericolo dovuto all'inciampo ed alla caduta dall'alto di personale, che dovessero operare su detta copertura (addetti delle pulizie, personale tecnico, etc.).

d) Opere interne: riparazione-revisione e sostituzione degli infissi in alluminio

Nelle aule 1 e 2 poste al primo piano, sono presenti degli infissi sul lato prospiciente Via C. Beccaria ed, un altro infisso nell'aula 2, con affaccio su chiostrina interna.

Per quanto attiene gli infissi in facciata, la scelta progettuale è stata influenzata come sopra dal vincolo comunale dell'immobile (carta della Qualità); non potendo quindi procedere alla loro sostituzione per motivi filologici, si è optato per la loro rigenerazione/riparazione, mentre per quelli su cortile interno per la fedele sostituzione.

Si procederà al loro smontaggio, sanificando la struttura in ferro sottostante (controtelaio), mediante trattamento con convertitore di ruggine, controllo cerniere (ad apertura a bandiera che a vasistas) con eventuale rettifica dei profili, applicazione di nuove maniglie e sostituzione delle guarnizioni in pvc/gomma e rimontaggio finale e pulitura delle superfici, senza alterare le superfici vetrate. Per quanto attiene l'infisso presente nell'Aula 2 prospiciente la chiostrina interna, si potrà procedere alla sua fedele sostituzione, con nuovo infisso in alluminio dotato di vetro camera (Visarm 6/7 mm.), rispettando come detto le stesse specchiature.

e) Controsoffitto ed impianto elettrico – nuova illuminazione LED:

Si procederà alla rimozione dell'attuale controsoffitto in fibra minerale (60x60 cm.) completo di struttura metallica, rimozione delle parti sottostanti del cupolino in perspex e della circolina luminosa neon, rimozione degli attuali corpi illuminanti ad incasso e del vecchio impianto elettrico a soffitto. Successivo trattamento del soffitto, rasatura e tinteggiatura, rimontaggio del nuovo impianto elettrico e rimontaggio di nuovo soffitto in fibra minerale con caratteristiche di comportamento al fuoco idonee; a completare, montaggio dei nuovi corpi illuminanti a LED in entrambe le aule e sostituzione degli interruttori del quadro elettrico di area, a servizio delle aule posto nell'atrio.

f) Pavimentazione e tinteggiature:

Poiché nelle aule 1 e 2, sono presenti arredi (librerie con all'interno testi a disposizione dell'avvocatura), si dovrà procedere al preventivo smontaggio degli stessi, onde poter consentire l'effettuazione dei lavori.

Successivamente si procederà alla rimozione della pavimentazione in vinilico, comprensiva del sottostante massetto; rifacimento dello stesso e applicazione di nuova pavimentazione in vinilico secondo caratteristiche idonee di comportamento al fuoco.

Smontaggio porta REI di collegamento tra l'aula 1 e 2 e relativa chiusura del vano con apposita muratura REI120; sostituzione delle due porte EI 120 d'ingresso alle aule 1 e 2; opere di tinteggiatura delle aule 1 e 2, nonché dell'atrio.

g) Opere esterne – pensilina:

La pensilina in ferro e alluminio, posta a protezione dell'ingresso pubblico su Via C. Beccaria, presenta forti segni di deterioramento, con distacco dei pannelli in alluminio ed evidenti segni di ruggine sulla struttura portante in ferro. Si dovrà procedere pertanto al suo recupero, mediante lo smontaggio dell'intera struttura metallica, riparazione o rifacimento della struttura di sostegno e rimontaggio dei componenti esistenti della pensilina (pannellature di chiusura), con sostituzione dei frontali in alluminio verniciati, il tutto nel rispetto delle forme e colori esistenti. A completamento della struttura, andrà ripristinata l'impermeabilizzazione in guaina bituminosa soprastante.

7. L'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.00 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. In tal caso verranno riconosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al successivo art. 22 senza riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d'impresa.
8. Gli interventi di demolizione e - comunque - quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere eseguiti nell'orario 07:00÷08:30 e 17:00÷18:00, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Assuntore.

Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 14, di sospensione dei lavori di cui all'art. 15, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli successivi.

Art. 20. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori

1. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dalle linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del procedimento, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei Lavori eventualmente coadiuvato da Assistenti con funzioni di Direttori Operativi.
3. L'Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in parti-colare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori.
4. Il Direttore dei Lavori trasmette all'Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
5. Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e dell'operato degli assistenti dell'Ufficio di direzione lavori, anche in via solidale con questi ultimi.
6. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l'Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
7. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

8. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal d.lgs.50/2016 e dal Regolamento.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21. Lavori a misura

1. Il codice identificativo di gara (CIG), da assumere a cura del RUP prima dell'indizione di gara, dovrà essere riportato su tutte le fatture relative al Contratto.
2. Le opere oggetto del presente appalto saranno computate a misura. L'Assuntore consegnerà al Direttore dei Lavori la contabilità dei lavori con l'indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche rilevate in loco, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento e senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
3. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall'Assuntore in corso di procedura, dai prezzari di riferimento di seguito specificati:
 - Elenco Prezzi di Progetto;
 - Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lazio ultima edizione vigente;
 - Prezzario "Prezzi informativi dell'edilizia – Materiali ed opere compiute" edito dalla Dei - Tipografia del Genio Civile - Roma, ultima edizione vigente.

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in "centri storici" o in zone con accesso disagiato per gli automezzi;
 - lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori;
 - qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori, anche qualora la possibilità di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e come detto sia affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali dei direttori lavori o dei progettisti delle opere.
4. I prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; i listini sub c) e sub b) verranno dunque utilizzati rispettivamente solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub a).
 5. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Prezzari potrà provvedersi:
 - a. per assimilazione ai prezzi esistenti;
 - b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
 - c. in economia ai sensi del successivo art. 22 del presente CSA.
 6. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
 7. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall'Assuntore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a proprio rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 Cod. Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.
 8. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell'Appaltatore.

9. Non sono riconosciuti nella valutazione delle misure ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto e/o dal computo metrico estimativo se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
10. La contabilizzazione delle lavorazioni è effettuata in conformità a quanto previsto dall'ex Titolo IX del Regolamento e dal recente D.M. 49/2018, applicando alle quantità realmente eseguite i prezzi unitari desunti dall'E.P.U. di cui all'art. 3, comma 2 del presente CSA.
11. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2 (vedi rigo 2 della tabella) sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori a misura e la loro contabilizzazione avverrà a misura. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva (CSE) o in alternativa dal Direttore dei lavori in caso di non nomina del CSE.
12. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale.
13. Gli oneri relativi al compenso a discarica dei materiali verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei **FIR – Formularei identificativi del rifiuto** che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
14. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda l'esecuzione di interventi al di fuori dell'orario giornaliero ordinario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del successivo art. 22.
15. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all'interno dell'area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.
16. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Art. 22. **Lavori in economia**

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dagli artt. 13, 14, 15 del D.M. 49/2018, come segue:
 - a) **Mercedi operaie:**
costo della mano d'opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del contratto o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti; il tutto sarà maggiorato della percentuale derivante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del **28,70% (ventottoesettanta per cento)**; si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edili, metalmeccanico, ecc.).
 - b) **Materiali e noli:**
Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi, edizione vigente alla data di sottoscrizione del contratto, al netto del ribasso d'asta.
Qualora non compresi nei prezziari suddetti, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate maggiorati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del **28,70% (ventottoesettanta per cento)**.

Per quanto riguarda i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Si precisa che solo nel caso in cui l'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, sarà accreditato all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.

Eventuali oneri per la sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto incrementati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del **28,70% (ventottoesettanta per cento)**.

2. La percentuale di maggiorazione è la somma delle percentuali di incidenza delle spese generali assunte pari al **17%** e degli utili d'impresa assunti pari al **10%**, previste dalla normativa vigente (art. 32, comma 2, lett. b) del DPR 207/10).
3. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali, comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.
4. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.
5. Il prezzo orario della manodopera è riferito all'orario giornaliero, dalle 07:00 alle 18:00, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
6. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **25% (venticinque per cento)** della paga oraria.
6. Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **20% (venti per cento)** della paga oraria.
7. Per lavorazioni eseguite in orario festivo non domenicale (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **20% (venti per cento)** della paga oraria.
8. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in orario festivo domenicale o festivo (festività civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **35% (trentacinque per cento)** della paga oraria.
9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.

Art. 23. **Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.
- 2.



CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, **sarà dovuta** (ove ne faccia richiesta) all'appaltatore una somma a titolo di anticipazione del valore di contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro **15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.** Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata (o scalata) nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso. L'importo della trattenuta è proporzionale all'importo dello stato di avanzamento dei lavori (SAL).
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia (polizza fidejussoria/bancaria), alle condizioni previste dall'art. 35 comma 18 del Codice.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 25.
7. Non è prevista anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 25. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21 e 22, raggiungano nel SAL un importo non inferiore ad **€ 60.000,00 (euro sessantamila/00)**, ad eccezione dell'ultima rata e così determinato:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b. incrementato delle quote relative dei costi della sicurezza;
 - c. al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2;
 - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50%** (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a. Il Direttore Lavori redige la contabilità (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità) ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del D.M. 49/2018, che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 14, co. 1 lett. d) del D.M. 49/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 24, comma 2 del CSA.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione

a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e - comunque - secondo le indicazioni del Committente. Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto **deve essere effettuata** attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco **UF5HHG**, unico per tutto l'ente, che identifica l'Ufficio Destinataro di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **90 (novanta)** giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, l'ultimo stato di avanzamento può essere emesso per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1 ma a condizione che l'importo dei lavori eseguiti non sia superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. In deroga a quest'ultima condizione limite potrà comunque essere emesso un ultimo stato di avanzamento a condizione che venga effettuata una trattenuta di garanzia pari al 5% dell'intero importo contrattuale da liquidare con il conto finale.
7. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 26. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d);
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 49, comma 2.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro **15 (quindici)** giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 49, comma 3.
11. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.
12. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
13. I corrispettivi previsti per il trasporto alle pubbliche discariche e per lo smaltimento dei rifiuti di qualsivoglia natura prodotti nell'area di cantiere, ove previsti come oneri computati nel prezzo unitario, saranno corrisposti all'Appaltatore solo ad avvenuto deposito e consegna della relativa documentazione **FIR (Formulario Identificazione Rifiuti)**.
14. Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente:
 - Il Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - Il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 26. Pagamenti a saldo – Conto finale

1. Il **conto finale** dei lavori è redatto entro **45 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale (vedi art. 14 lett. e) del D.M. 49/2018) ed è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 (rata di saldo).
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 49, comma 2.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 25, co. 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro **60 (sessanta)** giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del C.R.E., ai sensi dell'art. 235, co. 2 del DPR 207/2010 (per la parte ancora vigente), previa presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico (vedi pagamenti in acconto).
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, ed è emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. Un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata (prima che il collaudo assuma carattere definitivo).
8. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente art. 25.

Art. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi riguardo ritardi per i pagamenti delle rate di acconto, altresì in caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Tenuto conto della durata dei lavori (**161 gg.**) è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 29. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del nuovo Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni dei crediti sono efficaci ed

- opponibili alla Stazione Appaltante se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 6 - CAUZIONE E GARANZIA

Art. 31. Cauzione

1. Le modalità di costituzione delle cauzioni sono contenute nella lettera d'invito.

Art. 32. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1 del nuovo Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, pari al **10%** (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria può essere prestata nelle seguenti forme:
 - a) con bonifico bancario o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
 - b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro **15** (diconsi **quindici**) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del **80%** (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia definitiva, per il rimanente ammontare residuo del **20%** (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o CRE e cessa di avere effetto, svincolandosi automaticamente all'emissione degli stessi.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del nuovo Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.
9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Art. 33. **Riduzione delle garanzie - Polizza di anticipazione**

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, del nuovo Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria definitiva è ridotta al 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000. Per quanto non riportato esaustivamente si applicano integralmente gli artt. 97, co. 1 e 103 co. 1 del Codice.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 34. **Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

1. E' a carico dell'Appaltatore e compresa nei prezzi la polizza assicurativa che l'Appaltatore è obbligato a stipulare, presso primarie compagnie di gradimento dell'Istituto, a norma dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti. relativa alla copertura dei seguenti rischi:
 - a) danni di esecuzione (**CAR**), con un massimale pari all'importo netto dei lavori, e con una estensione di garanzia di € 500.000,00 (cinquecentomila) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
 - b) responsabilità civile (**RCT/RCO**) per danni verso terzi derivanti da ogni causa ivi compresa la causa accidentale, con un massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni) per ogni sinistro;
2. La polizza dovrà espressamente prevedere il vincolo a favore della Stazione appaltante, dell'efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, e prevedere inoltre:
 - 1) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori;
 - 2) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori di cui sopra e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 1. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
4. La polizza dovrà essere esibita all'Istituto dopo la aggiudicazione dei lavori, almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi.
5. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48 del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati (vedi art. 103, co. 10 del Codice). Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del nuovo Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
6. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'appalto agli impianti, apparecchi, accessori e locali dell'Istituto sarà addebitato alla Ditta appaltatrice ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo, con salvezza di ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35. Modifica dei contratti - variazioni

1. Si applica l'art. 106 del Codice.
2. La Direzione Lavori, ai sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 106 del Codice può proporre al RUP modifiche non sostanziali al contratto, così come meglio definite al comma 4 dello stesso articolo, per interventi finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio oppure al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.
3. L'importo in aumento relativo alle modifiche di cui al comma 2 ed a eventuali lavori in economia non può superare il limite del **5%** (cinque per cento) dell'importo originario del contratto.
4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
5. Con la sottoscrizione del presente capitolato e suoi allegati l'Appaltatore prende e dà atto della completezza e piena esecutività del progetto così come redatto ed appaltato. Pertanto egli non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, in più o in meno, ai lavori assunti con presente appalto.
6. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore ritenga di essere in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
7. In caso di variazione dei lavori è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
8. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i costi per lavori in economia già previsti in appalto. Non sono da considerarsi varianti, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi precedenti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
9. La variante comprenderà, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati al ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 40, nonché il conseguente adeguamento dei piani operativi di sicurezza (POS) da redigere a carico delle ditte esecutrici.

Art. 36. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano gli importi di cui al comma 4 dell'art. 106 del Codice (modifiche sostanziali), la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti (accertati dalla Direzione Lavori), dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.



Art. 37. **Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente Art. 3, co. 2 e 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, co. 2 e 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi (NP), e successivo verbale di concordamento nuovi prezzi con atto di sottomissione allegato (da redigersi a cura della Direzione Lavori, con specifica apposizione di marca da bollo da euro 16,00) ed utilizzando i prezzi di riferimento di seguito specificati:
 - a. Elenco regionale Lazio dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche, ed. 2020;
 - b. Prezzi informativi dell'edilizia della Tipografia DEI (elettrico, impiantistico, recupero e ristrutturazione), ed. 2019-20;
3. Ove la voce non sia presente né sul listino sub a) né sui listini sub b), si procederà alla specifica analisi del prezzo utilizzando le voci elementari componenti presenti nei listini secondo l'ordine di priorità già indicato e da indagini di mercato.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro **15 giorni** dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - e. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - f. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;
 - g. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a. una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 40, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b. il POS, redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
 - c. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, ai sensi degli articoli 42 e 43.
3. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del termine di cui al comma 1 per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra determinerà un ritardo nell'inizio dei lavori e comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all'art. 17.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del nuovo Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 45 e 48 del nuovo Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2 lett. d) del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, comma 3 del presente CSA, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
7. Il PSC, se previsto, ed il POS costituiscono parte integrante del Contratto.
8. La Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
9. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
10. È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
11. È altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei "RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.
12. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

13. L'Esecutore è tenuto a comunicare il nominativo del Direttore di cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del TUSL ed a tale documento attenersi nell'esecuzione delle opere.
14. Il Direttore di Cantiere è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere e mantiene i rapporti con il Direttore dei Lavori e con i funzionari degli Organi di Vigilanza per comunicazioni inerenti il cantiere. A tal fine dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione dei Lavori.
15. Il Direttore di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili, ed in buono stato, copie o originali di:
 - Piano Operativo di Sicurezza;
 - Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
 - Registro delle Presenze.
16. Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, qualora contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati.
17. In caso di inadempienze, Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori dovranno richiamare per iscritto l'Assuntore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, dovranno richiedere l'intervento degli Organi di Vigilanza. Il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata all'eventuale risoluzione del contratto.
18. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» (lavoro rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona coscienza al fine di evitare incidenti ed infortuni sui luoghi di lavoro).
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo precedente oppure dei successivi articoli 40, 41, 42, 43 del presente CSA.

Art. 40. Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. La somma totale è riportata all'Art. 2 comma 1, rigo 2 del presente CSA.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 41 del presente CSA.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 13 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a. qualora i lavori non possano utilmente iniziare entro la data contrattuale, non decorrerà il termine per l'inizio dei lavori di cui all'art. 12 del presente CSA, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli del presente CSA.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti/modifiche di cui all'art. 106 del Codice.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo (vedi articolo successivo).

Art. 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono **accolte**; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, **diversamente si intendono rigettate**.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42. Piano operativo di sicurezza - POS

1. L'appaltatore, a norma dell'art. 96, co. 1 lett. g) del TUSL, entro **30 giorni dall'aggiudicazione** e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo Decreto ed al DUVRI del plesso riguardo i luoghi di lavoro, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza (POS) deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 44, comma 6, lettera e), sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 40 del presente CSA: eventuali modifiche del PSC proposte dall'Impresa possono comportare conseguenti modifiche del POS solo dopo l'approvazione del Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
6. L'impresa esecutrice è obbligata a consegnare tutta la documentazione elencata e richiesta nel PSC prima dell'inizio dei lavori.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44. Subappalto e distacco manodopera

1. All'interno dei limiti previsti dall'art. 105, co. 2 terzo periodo del Codice dei Contratti, così come modificato dalla Legge n. 55/2019, e dal decreto legge n. 183/2020, e come modificato dall'art. 49, co. 1 dal decreto legge n. 77/2021 il limite del subappalto stabilito dalla Stazione appaltante non potrà essere superiore ai limiti di legge, così come stabilito dall'art. 105, co. 2, terzo periodo del Codice.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni equivale a dichiarazione esplicita di non voler ricorrere al subappalto che quindi non potrà essere autorizzato nel corso dell'appalto;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno **15 giorni** prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto (clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari);
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto trasmetta alla Stazione appaltante, ai sensi della lettera b):
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - 3) le informazioni di cui al successivo comma 4, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge, acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del predetto d. lgs. 159 del 2011 o, in alternativa, l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva

- della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del predetto d. lgs. 159 del 2011;
- 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato d. lgs. n. 159/2011;
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (quindici) giorni lavorativi.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) il rispetto di quanto indicato dall'art. 105, co. 14, così come modificato dal D.L. 77/2021;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS di cui all'allegato XV del TUSL in coerenza con i piani di cui agli articoli 40 e 43 del presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Ai sensi dell'art. 105, co. 2 del Codice costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. I sub-

- affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
8. Con riferimento alla determinazione dell'Autorità n. 6 del 27/02/2003, si precisa che anche i piccoli subappalti vanno sottoposti ad autorizzazione. Tutti i subcontratti, anche se di importo inferiore al 2% del valore del contratto, devono essere autorizzati.
 9. Non è ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se non salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.
 10. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (**distacco di manodopera-UNILAV**) dovrà trasmettere, almeno 15 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
 11. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 45. **Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 49, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15

(quindici) giorni naturali consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 46. **Pagamento dei subappaltatori**

1. L'Istituto, qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al suddetto paragrafo la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui all'articolo 49, comma 2 ed articolo 50, comma 4.
4. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47. **Accordo bonario**

1. Si applicano gli artt. 205 e 208 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale nella misura massima del 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del nuovo Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Sempre in base all'art. 205, co.2 il RUP rigetta le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del nuovo Codice dei contratti.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. Nel caso in cui l'esecutore ha firmato il registro con riserva ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 205 del nuovo Codice dei contratti in tema di riserve iscritte.
9. Ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di € 200.000,00 (euro duecentomila/00), è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
10. La procedura di cui al comma 6 dell'art. 205 del d.lgs.50/2016 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
11. Il Foro competente è quello di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 48. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario (articoli dal 205 al 208 del Codice) e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale sotto qualsiasi forma.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori nelle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo, di interpellare il terzo.

Art. 49. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 25 e 26 del presente CSA.
3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 25 e 26, del presente CSA.
4. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è

obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta **tessera di riconoscimento**.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al Datore di lavoro, della sanzione amministrativa da € 100,00 (euro cento/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 300,00 (euro trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 50. **Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

- 1) La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo provvisorio, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
- 2) Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
- 3) In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).
- 4) Fermo restando quanto previsto all'articolo 51, comma 5 del presente CSA, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti

al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 51. **Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

- 1) In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del d.lgs. 50/2016.
- 2) La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - a) mancata sottoscrizione del Contratto;
 - b) mancata costituzione delle sedi operative ai sensi dell'art. 9 comma 2 del presente CSA;
 - c) mancata presa in consegna ai sensi dell'art. 12.

In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).

- 3) Costituiscono causa di risoluzione immediata del Contratto in corso, comunicata all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata, nella quale sarà anche indicata la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, ed inoltre:
 - a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;
 - e) su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 43, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
 - f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;
 - g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente CSA;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
 - i) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016;
 - j) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo del Contratto.
- 4) Costituiscono causa di risoluzione del Contratto, previa messa in mora di 15 (quindici) giorni, e qualora l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione:

- a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

L'eventuale risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.


- 5) Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016. La risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
- 6) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- 7) Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo residuo del Contratto e dei lavori non ultimati da eseguire d'ufficio in danno;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo al Contratto revocato applicato alla quota parte di lavori residua;
 - 2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

- 8) Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 52. Effetti e disciplina della risoluzione

- 1) La risoluzione del contratto obbliga l'Assuntore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata in apposita comunicazione trasmessa allo stesso Assuntore a mezzo posta



elettronica certificata, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.

- 2) In caso di ritardo dell'Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in **€ 100,00** (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3) Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 53. Recesso dal Contratto - Intervenuta inefficacia del contratto

- 1) Il Committente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia l'importo economico raggiunto.
- 2) Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Assuntore con posta elettronica certificata.
- 3) L'Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella nota di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
- 4) L'Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
- 5) L'Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dal Contratto da parte del Committente.
- 6) Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
- 7) Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
- 8) Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. **Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori entro un termine max. di 20 (venti) giorni redige il certificato di ultimazione dei lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 55.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'art. 10, comma 6 del presente CSA, previsti dal decreto Min. S.E. 37/08; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 55, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 26 del presente CSA.
6. Contestualmente alle certificazioni di cui al precedente punto 5, l'appaltatore dovrà consegnare:
 - gli elaborati grafici "as build" sia in formato cartaceo che in formato digitale sottoscritti da professionista abilitato;
 - manuale d'uso e libretti di manutenzione dei componenti e delle apparecchiature installate.
7. Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non avrà consegnato al Direttore dei Lavori i FIR - Formulari Identificativi del Rifiuto, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto dal SISTRI - Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti. L'assenza del FIR costituisce impedimento esplicito al rilascio dei certificati di pagamento.

Art. 55. **Termini per il Collaudo / C.R.E.**

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto del Contratto siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.
2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.

4. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo provvisorio si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. **Stesse condizioni si applicano anche per il certificato di regolare esecuzione emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione lavori.**
5. Durante l'esecuzione dei lavori, il collaudatore in corso d'opera della Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. L'Assuntore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l'Assuntore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore Lavori.
6. L'Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, garantisce tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione. In tale periodo l'Assuntore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta
7. Trovano ancora applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 235 del Regolamento generale (per la parte vigente).

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. I lavori eseguiti vengono presi in consegna dall'Istituto alla loro ultimazione.

Art. 57. Collaudo contabile finale Contratto

1. Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all'art. 32 del presente CSA sarà disposto a seguito della sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui al comma seguente.
2. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/16.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 58. **Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207/2010, dalle linee ANAC e al presente capitolato speciale (vedi cauzioni ed assicurazioni), nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, in loco e presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante (vedi locali macchine e vani corsa); in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) l'interdizione all'uso delle scale e degli impianti elevatori per le esigenze dei lavori, ove non espressamente autorizzato dalla D.L.;
 - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - i) la concessione, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà

- pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - l) tutti gli adempimenti e le spese occorrenti nei confronti di Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare permessi, licenze di esercizio o certificati;
 - m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla D.L., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla D.L., prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera. Le prove, le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori per controllare la qualità e resistenza dei materiali impiegati e da impiegarsi nei lavori, dovranno essere eseguiti presso Laboratori specificamente abilitati, Istituti Universitari o di Pubbliche amministrazioni;
 - n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - o) la manutenzione del recinto del cantiere e degli spazi idonei ad uso ufficio e refettorio del personale proprio e della D.L.;
 - p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della D.L. gli elaborati grafici per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della D.L. con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione a fine lavori di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - s) la guardiania, la custodia e la sorveglianza delle aree di cantiere, ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante. L'appaltatore solleva l'Istituto appaltante da ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere o comunque posti in opera, ed è obbligato a sostituire e riparare eventuali danni o sottrazioni fino alla avvenuta ultimazione dei lavori;

- t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - u) la fornitura di fotografie e documentazione delle opere in corso, nei vari periodi di avanzamento, richieste dal Direttore dei Lavori;
 - v) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - w) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - x) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - y) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - z) il completo sgombero del cantiere entro **15 giorni** dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - aa) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) dei percorsi interni e delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - bb) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - cc) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - dd) il passaggio ed il libero accesso al cantiere al personale di altra Impresa ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Istituto appaltante, sempre con l'autorizzazione del D.L.;
 - ee) l'appaltatore potrà richiedere **l'assegnazione temporanea di un posto auto presso** l'autorimessa dello stabile posta al piano S2 (no GPL), previa autorizzazione da parte del Datore di Lavoro e lo stazionamento provvisorio di mezzi della ditta e di fornitori, per attività di carico e scarico materiale, presso la rampa di uscita dell'autorimessa stessa.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Enti Locali, Consorzi, Provincia, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile del 10%. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori

entro cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori, alla presenza dell'esecutore, procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 59. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato II al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o comunque non più ispezionabili o non verificabili dopo la loro esecuzione e comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61. Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all'appaltatore il quale per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

Art. 63. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera ad osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli

- adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall' esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale del relativo Contratto Applicativo, per l'eventuale sospensione dei lavori.
 3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
 4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - a. L'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente un'operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzativi, ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - c. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
 - d. L'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - e. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/ detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR). La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di

presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

- f. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre delle sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all' Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.
7. L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

Art. 64. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Essendo l'ufficio utilizzato da personale impiegato dell'INPS, sarà obbligo dell'appaltatore uniformarsi al regolamento vigente nell'edificio o qualsiasi altra disposizione disposta dal Committente/Datore di Lavoro del personale INPS, fermo restando che la condotta dei lavori dovrà essere tale da non arrecare disturbo o ostacolo alle persone presenti nello stabile.

Art. 65. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno due cartelli indicatori, con le dimensioni di almeno centimetri 70 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e comunque sulla base di quanto indicato dalla D.L., curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate e dei soggetti incaricati; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «B» del presente CSA.



Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 27 del presente CSA.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a **1.500 euro** possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 51 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'art. 139 del regolamento, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;

- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo (secondo la risoluzione Agenzia delle entrate 27/03/2002, n. 97/E) per tutti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal verbale di consegna lavori, fine lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di collaudo provvisorio.

- 2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
- 3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 68. Conformità agli standard sociali

- 1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
- 2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- 3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 200,00 (dicomi duecento euro), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

ALLEGATI al CAPO I della PARTE PRIMA

Allegato «A»	ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (art. 7, comma 1, lettera c) del CSA)
Elab. 01	Capitolato speciale d'appalto parte I e II
Elab. 02	Relazione generale e specialistica (analisi illuminotecnica interna aule 1 e 2)
Elab. 03	Documentazione fotografica stato attuale
Elab. 04	CME- Computo metrico estimativo
Elab. 05	EPU-Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi aggiunti
Elab. 06	QEE-Quadro economico esecutivo
Elab. 07	Cronoprogramma
Elab. 08	Calcolo incidenza manodopera - MO
Elab. 09	Calcolo degli oneri della sicurezza aziendali - OAP
Elab. 10	PSC-Piano di sicurezza e di coordinamento
Elab. 11	Fascicolo dell'opera
Elab. 12	Elaborati grafici delle aree d'intervento e layout emergenza



Ente appaltante: I.N.P.S.
 Ufficio competente:
 Direzione Centrale
 Risorse Strumentali Centrale
 Unica Acquisti

COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO

LAVORI DI:

Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche nelle aule corsi 1 e 2 ubicate al piano primo del plesso della Direzione D.G. INPS di Roma ubicata in Via Cesare Beccaria, n. 29

CIG: _____ **– CUP: F88H20000820005**

Progetto approvato con Determinazione DC_RSCUA del _____ n. _____ del _____

Coordinatore gruppo di progetto:

Geom. Leandro Piroddi LOVRAI

Direzione dei lavori:

Geom. Leandro Piroddi LOVRAI

Progettista:	geom. Leandro Piroddi Lovrai
Direttore operativo e contabilità lavori	geom. Salvatore Di Lorenzo
Responsabile dei lavori (RUL):	arch. David Piervincenzi
Coordinatore sicurezza per la progettazione:	geom. Leandro Piroddi Lovrai
Coordinatore sicurezza per l'esecuzione:	geom. Leandro Piroddi Lovrai

Durata stimata in uomini x giorni:

_____ circa

Notifica
preliminare in data:

Durata giorni lavorativi:

n. 161 naturali e consecutivi

Responsabile unico del procedimento/RUL:

arch. David Piervincenzi

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO:

euro 160.600,00 + IVA

ONERI PER LA SICUREZZA (CS):

euro 19.257,40 + IVA

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

euro 141.342,60 + IVA

IMPORTO DEL CONTRATTO:

euro _____

Gara in data _____, offerta di ribasso del ____ %

Impresa esecutrice:

con sede:

Qualificata per i lavori delle categorie:

OG1 (prevalente) classifica _____

Direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori:

per i lavori di

Importo lavori subappaltati

categoria

descrizione

euro

Intervento finanziato con fondi propri d'Istituto

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio di Direzione Lavori

telefono: 06/ 5905.8336

http:// www.inps.it

e-mail: leandro.piroddilovrai@inps.it

Allegato «C»	RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
---------------------	--

		<i>euro</i>
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura (a base d'asta)	141.342,60
	Costo manodopera (MO) pari al 46,85%	75'244,21
2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (CS)	19.257,40
T	Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)	160.600,00
R.a	Ribasso offerto in percentuale sull'importo di cui al rigo 1	%
R.b	Offerta risultante in cifra economica assoluta	
3	Importo del contratto (T – R.b)	
4.a	Cauzione provvisoria _____ %	
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)	
5.a	Garanzia fideiussoria base (art. 32, c.1) 10 %	
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) _____ %	
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b) _____	
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)	
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 34, comma 1, lett. a)	€ 500.000,00
6.b	Importo assicurazione R.C.T./R.C.O. articolo 34, comma 1, lett. b)	€ 2.000.000,00
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia _____ mesi	24
8.a	Importo limite indennizzo polizza decennale	/
8.b	Massimale polizza indennitaria decennale	/
8.c	di cui: per le opere	/
8.d	per demolizioni e sgomberi	/
8.e	Importo polizza indennitaria decennale R.C.T.	/
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 25, comma 1	€ 60.000,00
10	Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 26, comma 7	/
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 13, co. 1 _____ giorni	161
12	Penale giornaliera per il ritardo, articolo 17, co. 1 _____ ‰	0,60
13	Penale per ritardata consegna da parte della SA, articolo 17, co.10	€ 1.500,00+spese sostenute

PARTE SECONDA

(art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale)

L'immobile in oggetto, utilizzato attualmente come sede INPS della Direzione Generale-Coordinamento Generale Legale e Coordinamento Distrettuale Legale, è un edificio di otto piani fuori terra adibiti ad ufficio e due piani al di sotto del piano stradale adibiti ad archivio, depositi, locali tecnici ed autorimessa. Le caratteristiche dimensionali del fabbricato sono di seguito riportate:

- Piani interrati e seminterrati: n. 2 – sup. coperta tot. 3.450 mq;
- Piani fuori terra: n. 8 – sup. coperta tot. 9.330 mq;
- Cubatura totale dell'edificio: 43.800 mc (di cui 12.239 mc al disotto del piano stradale);
- Organico attuale dell'ufficio: circa 180 dipendenti circa;
- Dati catastali: Foglio n. 550, part. n. 80, sub 501, categoria B/4.

La costruzione del fabbricato risale tra il 1961 ed il 1965, con strutture portanti in cemento armato, con fondazioni su pali.

I collegamenti verticali sono garantiti da due scale principali adiacenti, poste all'interno dell'edificio – la prima che si sviluppa dal piano terra al piano settimo, la seconda che si sviluppa dal piano terra al piano ottavo; in aggiunta n. 3 scale secondarie per il collegamento tra i piani secondo interrato-terra (dai locali UTA al piano terra uscita Romagnosi), tra i piani primo seminterrato-terra (dai locali archivi agli uffici posta interna) e tra i piani terra-primo (lato corridoio Romagnosi agli uffici di posta interna).

L'edificio all'interno del quale si andranno a realizzare i lavori oggetto del presente fascicolo, è collocato in un'area urbanizzata, limitrofa al centro storico (quartiere Flaminio).

Ci sono due ingressi nell'edificio: il primo su Via Cesare Beccaria 29 ad uso dei visitatori e l'altro su Via G.D. Romagnosi 7, ad uso esclusivo dei dipendenti; ci sono due rampe carrabili, una di entrata e l'altra di uscita dall'autorimessa, posta al secondo piano interrato, a q.to -6,70 dalla quota di accesso su Via Romagnosi.

Il presente capitolato speciale, parte II, si articola in un'unica sezione: **opere edili e complementari**.

Le disposizioni del presente capitolato integrano quanto contenuto negli elaborati grafici, nel computo metrico, nell'elenco prezzi e, in generale, negli altri documenti contrattuali.

Le quantità contenute nel computo metrico sono puramente indicative e pertanto nulla potrà pretendere la ditta per variazioni che aumentino o diminuiscano le suddette quantità.

A.1 - ELENCO INTERVENTI:

Are interessate dai lavori

Il terrazzo interessato dai lavori è ubicato in corrispondenza del secondo piano dell'edificio a quota + 11,45 metri dal suolo, l'accesso sarà reso possibile mediante opportuno ponteggio per tutta la durata dei lavori.

Poiché i lavori dovranno essere eseguiti in aree non occupate stabilmente dal personale interno non si prevedono particolari interferenze nell'esecuzione dei medesimi.

Tutte le lavorazioni ed i materiali saranno preventivamente approvati ed autorizzati, e le aree interessate dovranno essere chiaramente segnalate, mentre il passaggio del personale estraneo ai lavori dovrà essere inibito mediante il posizionamento di apposite transenne.

Gli interventi da eseguire, consistono in:

Solaio di copertura piano 1°

- Rimozione impermeabilizzazione
- Rimozione sottostante pavimentazione in tessere di grès
- Rimozione massetto



Lavori di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche nelle aule corsi 1 e 2
ubicato al piano primo del plesso della Direzione Generale INPS di Roma – Via Cesare Beccaria, n. 29
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTI I E II

- Rimozione chiusini e bocchettoni
- Rifacimento massetto
- Barriera al vapore
- Manto impermeabile pedonale
- Smontaggio cupolini in policarbonato
- Riparazione e rimontaggio
- Installazione linea vita
- Sverniciatura, trattamento e verniciatura dei profili in ferro presenti sulla copertura.

Aule 1 e 2 piano 1°

- Smontaggio e spostamento degli arredi presenti (librerie)
- Smontaggio della pedana in legno e smaltimento
- Smontaggio tende e binari
- Smontaggio porta REI di collegamento tra le due aule
- Chiusura del vano porta con muratura
- Smontaggio di n.7 infissi lato strada, loro riparazione e ricondizionamento e rimontaggio
- Smontaggio infisso lato chiostrina interna (aula 2) e, montaggio di nuovo infisso
- Smontaggio controsoffitto in pannelli di fibra minerale, comprensivo dei corpi illuminanti e della struttura di sostegno
- Bonifica dell'impianto elettrico a soffitto (smontaggio, trattamento del soffitto interessato da infiltrazioni e successivo montaggio di nuovo impianto elettrico)
- Montaggio di nuovo controsoffitto in fibra minerale adeguatamente raccordato al controsoffitto in cartongesso esistente
- Rimozione della pavimentazione in quadrotti di linoleum e del sottostante massetto
- Rifacimento del massetto e della pavimentazione in linoleum
- Opere di ritinteggiatura
- Montaggio di nuovi corpi illuminanti
- Sostituzione delle 2 porte REI poste all'ingresso delle aule 1 e 2.

Opere esterne

- Smontaggio della pensilina in ferro sull'ingresso di Via C. Beccaria
- Smontaggio della struttura in ferro di sostegno
- Sostituzione o riparazione della struttura di sostegno
- Rimontaggio della nuova pensilina in pannelli di alluminio
- Trattamento della superficie in estradosso con impermeabilizzazione

Tutto ciò premesso al fine di eliminare i succitati problemi e di ripristinare l'integrità e la salubrità dei locali interni, nonché di consentire l'accesso, in sicurezza, sia agli addetti delle pulizie, che alle maestranze, che dovessero effettuare opere di manutenzione, sulla copertura del piano primo.

A.2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata seguendo attentamente le avvertenze e le modalità di applicazione dei singoli prodotti, indicate dalle società produttrici nelle relative schede tecniche (preventivamente consegnate alla D.L.), in modo da realizzare un lavoro a perfetta regola d'arte.

Il rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti impiegati deve essere integrale e dovranno essere rispettate anche per quelle voci in cui vengono usati termini quali "consigliabile" "preferibile" e quanto altro suggerito al fine di ottenere il migliore dei risultati e la massima durata nel tempo.



I prodotti proposti dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della D.L. che, a suo insindacabile giudizio, potrà accettarli o meno. La ditta dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. i prodotti di almeno tre aziende diverse.

A.3 – MODALITÀ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

A.3.1 - DEMOLIZIONI

Le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l'unità di misura compatibile con l'operazione in oggetto: mc., mq., m., Kg., cad.

Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri relativi alle spese generali ed agli utili di impresa, anche quelli concernenti l'esecuzione con modalità e precauzioni idonee a garantire la sicurezza e l'igiene dei lavori, a non danneggiare le opere e manufatti limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polveri. Non sono altresì inclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie.

Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro cubo. Nelle stime riportate è già incluso l'incremento relativo all'aumento di volume del materiale sciolto.

La stima del calo in basso con elevatore meccanico con portata fino a 500 g, quando non inclusa nei prezzi riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l'utilizzo dell'attrezzatura in oggetto con la presenza di due operatori al carico ed allo scarico dei materiali di risulta (manodopera compresa nel prezzo).

La stima dell'avvicinamento al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle seguenti situazioni

- Lavori in quota con avvicinamento al castello di tiro per il calo in basso con elevatore meccanico;
- Trasporto, al piano di carico, fino alla zona deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia espressamente indicata dalla Direzione dei Lavori o necessiti comunque, per la sicurezza e l'igiene del lavoro, di un'area appropriata di raccolta).

I criteri di applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovranno seguire i seguenti criteri:

- movimentazione con mezzi meccanici di piccole dimensioni: per trasporti effettuabili con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini, carrelli elevatori equipaggiati con benna, etc.) su percorsi percorribili con questi tipi di mezzi;
- scariola: per trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano su percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole dimensioni, considerando complessivamente sia l'eventuale tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello, effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del materiale di risulta;
- scofanatura e/o insacchettatura: per trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità operativa dell'appaltatore, non risultino praticabili altri tipi di movimentazione (percorsi non carriolabili ed impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di mezzo meccanico).

A.3.2 - MALTE E CALCESTRUZZI (MASSETTI).

Le malte e i calcestruzzi sono valutati a volume effettivo in opera.

Per lavori dove non fosse possibile l'utilizzo della betoniera vengono elaborate delle stime per malte confezionate a mano.

A.3.3 – TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.

Le tinteggiature interne a tempera e pitture lavabili, le tinteggiature esterne, su pareti piane e curve, soffitti, volte, ecc. saranno misurate a vuoto per pieno nella superficie della proiezione retta di ciascuna parete, senza tenere conto delle rientranze e sporgenze dovute a vani, fasce, ecc. con detrazione solo dei vani superiori a metri quadrati 2 (due), valore ottenuto eseguendo la misura tra i fili esterni delle mostre dei coprifili, sia nel caso delle porte delle finestre e porte finestre; in mancanza dei coprifili si misurerà il vano architettonico vero e proprio sia per infissi interni (porte ecc.) che esterni (finestre e porte finestre).

Si precisa che l'offerta fornita dalla Ditta aggiudicataria di lavori è sempre comprensiva di ogni opera provvisoria necessaria (ponteggi, tiri in alto e in basso, ecc.) nonché dei trasporti sia nell'ambito del cantiere che all'esterno.

A.3.4 - PAVIMENTI.

La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli in marmo, si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresì le zone non pavimentate, purchè di superficie superiore a 0,50 mq. ciascuna.

A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della benchè minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.

PER TUTTE LE ALTRE OPERE LE MODALITA' DI MISURAZIONE SARANNO QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE.

A.4 - NORME DI ESECUZIONE OPERE

A.4.1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (NORME GENERALI)

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quanto i materiali di risulta, dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni l'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'appaltatore essere trasportati alle pubbliche discariche.

Demolizione di intonaci



La demolizione degli intonaci interni dovrà essere eseguita asportando accuratamente dalla superficie ammalorata tutto l'intonaco fino ad arrivare alla parte superficiale e fino a quando si presenti un'adequata consistenza. Nel caso in cui si incontrino dei particolari decorativi da rifare, vanno sempre eseguiti dei calchi e dei rilievi prima della demolizione.

Demolizione di controsoffittature

La demolizione dei controsoffitti dovrà essere realizzata approntando ponti di lavori di protezione e le necessarie puntellature per evitare la caduta di grosse superfici e procedendo con ordine si dovranno rimuovere tutte le eventuali travature, cornici, guide, profilati, ecc., effettuando sempre immediatamente lo scarico a pie' d'opera dei materiali di risulta per evitare pericolosi accumuli.

Demolizione e rimozione dei pavimenti

La rimozione dovrà essere limitata al solo pavimento ed alla malta di allettamento. Il restante sottofondo sarà spianato accuratamente eliminando qualsiasi irregolarità. Bisognerà inoltre prestare molta attenzione agli impianti posti sotto il pavimento e si dovrà curarne il ripristino nel caso di rottura causata durante le demolizioni.

Rimozione guaine e impermeabilizzazioni

- Rimozione del manto esistente e scarifica del supporto per eliminare lo strato di colla indurito presente;
- Verifica dell'integrità superficiale e delle pendenze del supporto ed eventuale ripristino delle medesime;
- Pulizia delle superfici di posa, che devono presentarsi asciutte, prive di oli, grassi, polvere e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l'aderenza della resina al supporto;
- Impermeabilizzazione realizzata con prodotti monocomponenti premiscelati impermeabilizzanti e traspiranti composti da resine termoplastiche (acriliche e viniliche), senza aggiunta di solventi e/o indurenti, che conferiscono al prodotto finito un'elevata elasticità ed impermeabilità, per la cui corretta applicazione, dovrà porsi particolare attenzione alla temperatura di lavorazione ed al tasso di umidità del supporto.

A.4.2 - OPERE MURARIE

Dovranno essere realizzate tutte quelle piccole opere murarie accessorie necessarie per dare un lavoro finito, esteticamente gradevole e a regola d'arte, in particolare in corrispondenza dei solai e pareti dei sottostanti locali archivio si procederà alla revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone danneggiate, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; nonché tinteggiatura finale delle superfici tutte interessate dalle lavorazioni.

A.4.3 - MASSETTI

Il piano destinato alla posa di pavimenti od alla realizzazione di superfici finite in cls dovrà essere costituito da un sottofondo opportunamente preparato e da un massetto in calcestruzzo cementizio dosato con non meno di 300 kg di cemento per mc con inerti normali o alleggeriti di spessore complessivo non inferiore a cm 3.

Tale massetto dovrà essere gettato in opera con la predisposizione di sponde e riferimenti di quota e dovrà avere un tempo di stagionatura di ca. 10 giorni prima della messa in opera delle eventuali pavimentazioni sovrastanti.

Durante la realizzazione del massetto dovrà essere evitata la formazione di lesioni con l'uso di additivi antiritiro o con la predisposizione di giunti longitudinali e trasversali nel caso di superfici estese.

Nel seguente elenco vengono riportati una serie di massetti con caratteristiche idonee ai diversi tipi di utilizzazione:

-massetto isolante in conglomerato cementizio, dovrà essere confezionato con cemento tipo "325" e materiali minerali coibenti da porre in opera su sottofondazioni, rinfianchi, solai e solette, con adeguata costipazione del conglomerato e formazione di pendenze omogenee ed uno spessore finale medio di mm 50;

-massetto per sottofondi di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle, resilienti, etc.) dello spessore non inferiore a mm 35 realizzato con calcestruzzo dosato a 350 kg di cemento "325" per metrocubo di impasto completo di livellazione, vibrazione, raccordi e formazione di giunti dove necessario;

-massetto per esterni in cls conforme alle norme UNI 9065, autobloccanti, da porre in opera su uno strato idoneo di sabbia o ghiaia, compresa la costipazione con piastra vibrante e sigillatura con sabbia fina, con caratteristiche del massetto di resistenza media alla compressione non inferiore a 50 N/mm² (circa 500 kgf/cm²), resistenza media a flessione-taglio non inferiore a 6,5 N/mm² (circa 60 kgf/cm²), resistenza all'usura non inferiore a 2,4 mm dopo 500 m. di percorso, con spessore finale di 40-60-80 mm e con superficie antigeliva secondo le norme UNI 13318.

A.4.4 - IMPERMEABILIZZAZIONE

Preliminarmente bisognerà avere particolare cura circa alcuni particolari costruttivi che costituiscono discontinuità nello strato di tenuta all'acqua:

- corpi passanti il piano orizzontale;
- fessurazioni;
- attacchi ed infissioni nel solaio;
- scarichi;
- raccordi tra superficie orizzontale e verticale;
- giunti strutturali e dilatazione.

Nel caso di utilizzo di membrane prefabbricate, nei vari materiali, si dovrà procedere al montaggio rispettando le seguenti prescrizioni:

pulizia del sottofondo da tutte le asperità, residui di lavorazioni, scaglie di qualunque tipo e salti di quota; nel caso di sola impermeabilizzazione su solai costituiti da elementi prefabbricati, tutte le zone di accostamento tra i manufatti dovranno essere ricoperte con strisce di velo di vetro posate a secco; posizionamento delle guaine (uno o due strati) con sovrapposizione delle lamine contigue di almeno 70 mm ed esecuzione di una saldatura per fusione con fiamma e successiva suggellatura con ferro caldo (oppure incollate con spalmatura di bitume ossidato a caldo); secondo le norme UNI 8178-2.

A.4.5 - BARRIERA AL VAPORE

La barriera al vapore, sarà costituita da una membrana bituminosa del peso di 2 Kg/m² armata con una lamina di alluminio da 6/100 di mm di spessore posata su uno strato di diffusione al vapore costituito da una membrana bituminosa armata con velo di vetro e munita di fori; questa membrana verrà posata in opera mediante una spalmatura di bitume ossidato (2 Kg/m²) applicato a caldo previo trattamento dell'elemento portante con primer bituminoso in solvente.

Gli eventuali elementi isolanti posti sopra la barriera al vapore dovranno sempre essere (salvo nella soluzione del tetto rovescio) totalmente incollati.

Le membrane destinate a formare strati di schermo o barriera al vapore dovranno rispondere alla norma UNI EN 1264 UNI EN ISO 11855.



A.4.6 – CUPOLINI ESTERNI IN PERSPEX

Lucernari a cupola a pianta circolare in polimetilmetacrilato o perspex estruso, opale o trasparente, diametro 120 cm. Si dovrà procedere alla rimozione dei cupolini esistenti e dei rispettivi telai di raccordo ai basamenti; successivamente andrà eseguita la pulitura e scarnitura della superficie del basamento.

La superficie mancante dei cupolini in perspex, là ove lesionata o mancante di pezzi, andrà ripristinata e riparata, mediante rifacimento di eventuali parti mancanti con materiale simile o comunque idoneo, incollaggio e sigillatura e, finitura di superficie con pellicola adesiva protettiva. Verranno poi ricollocati in sede facendo attenzione all'accoppiamento al basamento esistente, onde evitare il passaggio di acque meteoriche. Verrà eliminata la parte interna del cupolino, indipendente dalla superiore, completa di apparato di illuminazione in neon oramai in disuso.

A.4.7 – PAVIMENTAZIONE VINILICA A MARCATURA CE

Sul nuovo massetto realizzato, andrà posata la nuova pavimentazione supervinilica eseguita utilizzando un rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, posto in opera, previa preparazione del piano di posa con malta autolivellante, con collante acrilico, in piastrelle, in tinta unita. Spessore di 2,0 mm e del peso di 3,2 kg/mq. Comportamento al fuoco ai sensi del DM 15/03/2005 classe: **Bfl,s1**.

A.4.8 – CONTROSOFFITTI A MARCATURA CE

Nelle aule 1 e 2, sono presenti due tipi di controsoffitto; sul perimetro delle aule è presente una sezione in pannelli di cartongesso mentre nella parte centrale delle aule, il controsoffitto esistente, è in pannelli di fibra minerale mm.600x600 ancorati su struttura portante. Nella realizzazione del nuovo controsoffitto in fibra minerale, si dovrà tenere presente nell'esecuzione, che i pannelli in fibra minerale saranno montati nella loro intera misura (mm.600x600) senza scarti; eventuali differenze di misure (per motivi di estetica), dovranno essere integrate con porzioni di controsoffitto con pannelli in cartongesso (realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e non forata da 9,5 mm. rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere). Prima del montaggio del nuovo controsoffitto, dovrà essere smontato l'impianto elettrico a soffitto ed andrà risanata la superficie del soffitto stesso (mediante carteggiatura rasatura e tinteggiatura), interessata da precedenti infiltrazioni. Spess. 15-17 mm, ignifighi ex classe 1 - comportamento al fuoco ai sensi del DM 15/03/2005 classe: **A2s2,d0**.

A.4.9 – LINEA VITA (SAFE LINE)

Normativa di riferimento UNI 11578/EN 795/CEN TS 16415

Sul solaio di copertura delle aule, come detto in precedenza, non vi è alcuna protezione per rischio di inciampo o caduta dall'alto di personale o maestranze, che dovessero accedervi (manutenzione, pulizia). Per la messa in sicurezza dell'intera superficie, verrà installata una linea vita **tipo C** con piastre a muro da fissare sui pilastrini in cemento armato in facciata, L'ancoraggio avverrà a mezzo di tasselli chimici in acciaio da mm. 12 di diametro fissati con resina ancorante bicomponente. Il serraggio avverrà mediante chiave dinamometrica alla coppia di serraggio che verrà indicata nella relazione di calcolo.

Alle piastre verrà fissato il cavo in acciaio; da un lato sarà collegato ad un tirante di regolazione della tensione del cavo. Sull'altro lato il cavo sarà fissato mediante un morsetto specifico, munito di viti che saranno serrate con chiave dinamometrica.

Sulla terrazza inoltre sarà necessario installare dei punti di rinvio di **tipo A** costituiti da pilastrini in acciaio di altezza minima cm.25, per garantire l'alta visibilità sulla copertura.

Sono compresi la posa in opera comprensiva della relazione di corretta posa in opera, gli elaborati tecnici redatti da tecnico abilitato e la relazione di calcolo dei fissaggi, sulla base delle norme attualmente vigente nell'ambito.

A.4.10 – SERRAMENTI IN ALLUMINIO

Normativa di riferimento UNI 11673

-Parte 1 "Requisiti e criteri di verifica della progettazione"

-Parte 2 "Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti"

-Parte 3 "Requisiti minimi per l'erogazione di corsi di istruzione e formazione non formale per installatori/serramentisti".

Normativa di riferimento UNI 9610 - UNI 9611

Requisiti e criteri di verifica della progettazione,

Il presente paragrafo definisce le modalità, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per l'esecuzione di serramenti esterni. Tutti i materiali impiegati nella realizzazione delle opere dovranno essere corredati da certificazioni che ne attestino:

- provenienza;
- caratteristiche tecniche dei materiali, degli accessori e delle finiture secondo classificazioni normate;
- caratteristiche prestazionali secondo normativa europea.

Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato negli elaborati di progetto e alle modalità di fornitura e esecuzione ivi indicate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Direzione lavori potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con ulteriori disposizioni.

Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti saranno posati in conformità alla norma UNI 11673 - 1.2.3 e alle prescrizioni descritte nella "Guida alla posa in opera dei serramenti".

Le connessioni tra serramento e opera muraria che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta all'aria e all'acqua e da non compromettere le prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La struttura del giunto dovrà, inoltre, consentire che le dilatazioni termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne compromettano funzionalità e tenuta.

I fissaggi di adeguato numero in base alla dimensione del serramento, dovranno essere eseguiti mediante viti in acciaio inox.

I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non devono corrodere le parti in alluminio con cui vengono in contatto e dovranno essere conformi alle norme UNI 9610 e UNI 9611. Inoltre nel caso di contatto dei sigillanti con vernici a base bituminosa deve essere verificata la compatibilità. Le sigillature dovranno essere realizzate secondo criteri prestazionali tali da garantire tenuta all'acqua, tenuta all'aria, tenuta alla polvere e realizzazione di continuità elastica durevole nel tempo tra due supporti in movimento (struttura dell'edificio e elemento di tamponamento). La sigillatura tra i telai fissi e le strutture portanti dovrà essere realizzata impiegando opportuni sigillanti con giunti continui di larghezza e profondità adeguata, atti a garantire la perfetta tenuta acustica dei perimetri di giunzione.

Il cordone di sigillatura dovrà essere supportato da apposito materiale di riempimento inerte elastico a cellule chiuse. Sarà compito del serramentista proporre alla D.L. la migliore soluzione di collegamento al muro, atta ad evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai; le soluzioni adottate dovranno essere documentate da fotografie effettuate durante tutte le fasi di montaggio.

L'ancoraggio sarà tale che, sotto l'azione degli sforzi conseguenti al funzionamento, non sia da temere alcun movimento nell'ancoraggio né alcuna deformazione sensibile del telaio maestro. Qualora

l'ancoraggio comporti dei collegamenti (avvitamenti, saldatura, incollatura, ecc.) questi ultimi devono conservare la loro efficienza sotto l'azione di urti e vibrazioni.

Sarà a carico dell'Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento dell'infisso posto in opera, come scalpellamenti di piattabande, ecc., come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.

La messa in opera, la registrazione dei livelli e la messa a piombo dei serramenti deve avvenire senza che essi subiscano alcuna deformazione o danno al funzionamento delle parti mobili.

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato ed appositamente addestrato.

A.4.11 – VETRI

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle seguenti norme UNI:

UNI EN 7697 “norma cogente” prescrizione vetri da adottare

UNI EN 12543 – 1.2.3.4.5.6 Definizioni durabilità

UNI EN 12600 Resistenza all'impatto

UNI EN 356 Sicurezza contro l'attacco manuale

I prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.

Criteria di scelta delle lastre da impiegare

la norma elenca le tipologie di potenziale pericolo. Per ognuna di queste tipologie e, ove presenti, sotto tipologie, la norma indica le lastre da applicare e la classe minima di sicurezza prescritta secondo la EN 12600.

Norma EN 12600 - Vetro stratificato di sicurezza

Detta i requisiti e le prove che un vetro stratificato deve superare per poter essere classificato “vetro stratificato di sicurezza”. Classificazioni previste dalla norma. La norma prevede delle prove di resistenza del vetro e i relativi livelli di sicurezza.

Classi di altezza della massa d'urto:

Classe 1: Il vetro soddisfa i requisiti richiesti con un impactor che cade da un'altezza di cm 120.

Classe 2: Il vetro soddisfa i requisiti richiesti con un impactor che cade da un'altezza di cm 45.

Classe 3: Il vetro soddisfa i requisiti richiesti con un impactor che cade da un'altezza di cm 19.



Classi dipendenti dal modo di rottura del vetro:

Classe A: Si evidenziano numerose rotture che formano numerosi frammenti con bordi taglienti, alcuni dei quali anche grandi (rottura tipo di un vetro float)

Classe B: Si evidenziano numerose rotture, ma i frammenti sono tenuti assieme e non si separano (rottura tipo di un vetro stratificato)

Classe C: Il vetro si disintegra generando un gran numero di piccoli frammenti generalmente inoffensivi (rottura tipo di un vetro temperato).

Descrizione della prova:

Prevede che i vetri di sicurezza siano classificati in relazione all' impatto di uno speciale attrezzo (impattatore del peso di circa 50 Kg) che cade da differenti altezze:

Classe 3B3:

deve resistere alla caduta dell'impattatore da un'altezza di 190 mm.

Classe 2B2:

deve resistere alla caduta dell'impattatore da un'altezza di 450 mm - (Protezione contro le ferite - Prevenzione del rischio di tagli e ferite gravi dovuti ad urti accidentali contro una superficie vetrata o una scheggia tagliente. Sia il vetro temprato che il vetro stratificato, grazie alle loro proprietà di frammentazione, evitano che si formino schegge taglienti. Ideale per i vetri di porte, finestre (senza rischio di caduta nel vuoto), porte per doccia, pensiline, vetri per coperture. Costituito da n. 2 lastre di vetro e n. 1 PVB minimo.

Classe 1B1:

deve resistere alla caduta dell'impattatore da un'altezza di 1200 mm - (Anticaduta nel vuoto)

Norma UNI EN ISO 12543

Definizione dei vetri di sicurezza

Scopo della Norma:

Definire e descrivere i vetri stratificati di sicurezza.

Vetro stratificato: Insieme composto da un foglio di vetro e da uno o più fogli di vetro e/o di plastica, uniti assieme con uno o più intercalari.

Vetro stratificato simmetrico: Vetro stratificato in cui, partendo da entrambe le superfici esterne, la sequenza delle lastre di vetro, dei fogli di plastica e dell'/degli intercalare/i, per tipo, spessore, finitura e/o caratteristiche generali, è la stessa.

Vetro stratificato asimmetrico: Vetro stratificato in cui, partendo da entrambe le superfici esterne, la sequenza delle lastre di vetro, dei fogli di plastica e dell'/degli intercalare/i, per tipo, spessore, finitura e/o caratteristiche generali, è diversa.

A.5 - OPERE ELETTRICHE

Normativa di riferimento

NORME CEI 64-8 - CEI 64/50

D.M.37/2008 Attività di installazione degli impianti elettrici all'interno degli edifici;

D.P.R. 151/2011 Attività soggette al controllo dei vigili del fuoco;

L'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle opere secondo le specifiche del presente capitolato e secondo le indicazioni riportate nella documentazione di progetto.

Dovranno inoltre essere prodotti i seguenti elaborati da consegnare a fine lavori sia in formato cartaceo che in formato digitale:

- documentazione tecnica delle apparecchiature installate;



- dichiarazione di conformità secondo il D.M.37/08;
- dichiarazione di corretta installazione MOD. PIN 2.4 – 2018 DICH. IMP.

A.5.1 - MATERIALI

Tutti i componenti dell'impianto devono essere muniti di marchio IMQ e/o CEI e devono essere scelti tenendo conto delle condizioni ambientali specifiche del luogo nel quale devono essere installati e delle sollecitazioni alle quali possono venire sottoposti.

A.5.2 - DESCRIZIONE SOMMARIA

Le lavorazioni da eseguire, consistono nel rifacimento dell'impianto elettrico, sostituzione dei corpi illuminanti e, sostituzione interruttori magnetotermici del quadro elettrico, nell'atrio e nelle aule corsi, al 1° piano dell'edificio

I lavori comprendono:

- smontaggio degli impianti esistenti a soffitto (canaline, cavi, scatole di derivazione, corpi illuminanti);
- il rifacimento delle nuove linee di distribuzione primaria e secondaria a partire dal quadro elettrico posto nell'atrio delle aule, per l'alimentazione dei corpi illuminanti e dell'illuminazione di emergenza (cavi, canaline, scatole di derivazione);
- montaggio nuovi corpi illuminanti ad incasso nel controsoffitto;
- montaggio di nuova illuminazione di emergenza;
- montaggio di nuovi interruttori magnetotermici nel quadro elettrico a servizio delle aule.

A.5.3 - RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Nelle zone oggetto dei lavori è prevista, la rimozione dell'impianto elettrico, con bonifica completa degli ambienti, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta.

Le zone dove si dovrà eseguire la bonifica degli impianti, saranno indicate nelle planimetrie di progetto. Sono ricomprese le eventuali opere provvisorie di "stacco" e di "allaccio", anche temporaneo, d'ambienti e di zone ed eventuali linee provvisorie comunque necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'impianto nell'edificio ed il regolare corso dei lavori.

Le operazioni da eseguire comprendono:

Smantellamento di tutte le apparecchiature elettriche e di segnalazione installate nelle aule;

Rimozione e dismissione degli apparecchi illuminanti, che non si prevede di riutilizzare, accantonandoli momentaneamente nel luogo di deposito provvisorio e successivamente allontanato in discarica secondo le prescrizioni legislative;

Trasporto alla pubblica discarica di tutto il materiale di risulta, avendo cura di smaltire i rifiuti pericolosi secondo le attuali prescrizioni legislative.

A.5.4 - APPARECCHI ILLUMINANTI

Tutti gli apparecchi illuminanti dovranno essere conformi alle Norme EN 60598-1 CEI 34-21 ed avere il marchio di qualità IMQ.

Le caratteristiche illuminotecniche dovranno esser conformi alla Norma UNI EN 12464-1.

A.5.5 - CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE AULE (LED)

Apparecchi circolari per montaggio su controsoffitto in cartongesso. Modulo LED compatto da 2000/840 UGR dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola ad anelli graduati/concentrici in policarbonato bianco, ottica interna metallizzata speculare, lente esterna trasparente. Fissaggio a molla

in acciaio inox. Dimensioni: diametro mm.216, altezza mm.142 grado di protezione IP44 per la parte in vista e IP20 per la parte incassata, potenza led 19W, temperatura di colore nominale CCT 4000 K.

Apparecchi quadrati per montaggio su controsoffitto in pannelli di fibra minerale:

- Modulo led quadrato da 25/840W, costituito da corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco; schermo alveolare diagonale il policarbonato bianco antiriflesso. Lenti romboidali con superficie differenziata incisa e prismaticizzata, dimensione mm.596x596, altezza mm.30, grado di resistenza IP 43 per la parte in vista e IP 20 per la parte incassata, temperatura di colore nominale CCT 4000K, Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3797 lm in illuminazione normale

- Modulo led quadrato da 25/840W, costituito da corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco; schermo alveolare diagonale il policarbonato bianco antiriflesso. Lenti romboidali con superficie differenziata incisa e prismaticizzata, dimensione mm.596x596, altezza mm.30, grado di resistenza IP 43 per la parte in vista e IP 20 per la parte incassata, temperatura di colore nominale CCT 4000K, Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3797 lm in illuminazione normale, flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 19,8% illuminazione normale + emergenza.

Il numero e la disposizione dei corpi illuminanti è indicato sulle tavole di progetto e sul CME.

I materiali di riferimento sono della 3F Filippi mod. Reno 200 WH e mod. Diagon 25W/840 (solo a titolo esemplificativo e non impegnativo per l'esecutore).

Apparecchi di illuminazione per uscite di emergenza:

- Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a. tipo permanente, autonomia da 1 a 3 ore con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da 11 W del tipo a parete e/o a bandiera.

Il numero e la disposizione dei corpi illuminanti è indicato sulle tavole di progetto e sul CME.

Il distacco della corrente elettrica, ove necessario per lavorazioni quali il cablaggio degli interruttori nei sub-quadri generali, la dismissione/stesura di condutture all'interno dei cavedi, ecc., dovrà essere effettuato, previo accordo con la D.L., in orari o giorni non d'ufficio.

Si precisa che nel presente capitolo:

- sono sempre incluse tutte le assistenze, opere, materiali e provvisioni murarie;
- sono incluse le opere di "sigillatura" in corrispondenza degli attraversamenti di pareti di compartimentazione antincendio.

A.5.6 - LINEA DI ALIMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI

- tubazioni in PVC – tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguento, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm.50, compresi tasselli, manicotto curve;

- scatole di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori;

- cavi unipolari di tipo H07RN-F 450/750 V con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastomerica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, tripolari, con sezioni a partire dal quadro elettrico 1,5/2,5/4 mmq.;

- interruttori magnetotermici da installare sul quadro elettrico a servizio dell'illuminazione aule 1 e 2,

A.5.7 - ONERI PARTICOLARI DELL'IMPRESA

Oltre quanto indicato nel presente capitolato speciale, sono a carico dell'Impresa e da intendersi compensati nei prezzi a misura i seguenti oneri ed obblighi:

a) tutte le eventuali modifiche o aggiunte prescritte dagli Enti preposti o comunque di adeguamento alle normative applicabili, anche dopo l'ultimazione dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

b) la messa a disposizione della D.L. del personale, degli apparecchi e degli strumenti necessari a verifiche, prove e controlli disposti dal presente capitolato quali:

- verifica e montaggio apparecchiature e componenti;
- verifica della sfilabilità dei cavi e sezione, dimensioni delle canalizzazioni;
- verifica della continuità del conduttore di protezione;
- verifica della resistenza di isolamento.

c) l'espletamento, per conto dell'Istituto, presso gli enti preposti al controllo e verifica degli impianti, di pratiche e relative denunce, verifiche e collaudi necessari per la normale messa in esercizio degli impianti oggetto dell'appalto. In particolare, a norma della D. M. 37/08, prima del verbale di ultimazione dei lavori, è onere dell'Impresa la redazione della completa documentazione relativa alla "Dichiarazione di conformità", redatta come da modello approvato dal D M. 19.05.2010 G.U. n. 161 del 13.07.2010, la consegna all'Istituto di una copia, completa di allegati, della dichiarazione medesima, il deposito presso la C.C.I.A.A. e la consegna all'Istituto di copia dell'avvenuto deposito; oltre quanto sopra, a completamento dei lavori di ciascuna zona, è onere dell'Impresa la redazione (completa di documentazione), la consegna all'Istituto ed il deposito c.s. della "Dichiarazione di conformità" relativa alla zona medesima.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Le lavorazioni relative ai locali posti al piano primo, dovranno essere eseguite solamente dopo la conclusione dei lavori da effettuarsi sulla copertura, circoscrivendo totalmente l'area d'intervento (vedi cronoprogramma).

Per l'esecuzione delle suddette operazioni ed il raggiungimento delle aree di lavoro si renderanno necessari, secondo i casi, ponteggi a telai e/o a tubi e giunti, eventualmente ricorrendo all'ausilio di autogrù e montacarichi per montaggio e raggiungimento delle parti di lavoro, nonché trabattelli mobili prefabbricati, ecc.

Il carico e scarico dei materiali, avverrà dall'esterno sempre con gli stessi mezzi, in modo da non creare interferenze con il personale o le altre ditte operanti all'interno dell'edificio., sarà dedicata un'area di scarico materiali nei pressi dell'ingresso su Via Beccaria, angolo Romagnosi, sotto il porticato (vedi layout emergenza e di cantiere).

Dovranno esser approntati ulteriori apprestamenti (mantovane, teli di smorzamento, teli di protezione, lastre di protezione, per motivi di sicurezza connessi con l'impossibilità di contenere schegge di lavorazione (demolizioni a scalpello) e la deflagrazione dei detriti in aree di ambito facilmente controllabile senza quindi causare pericolo sia per il cantiere che per le aree circostanti.

Sommario

PARTE PRIMA.....	2
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
Art. 1. Oggetto dell'appalto – definizioni/abbreviazioni	2
Art. 2. Ammontare dell'appalto - Procedura di scelta contraente	4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 4. Categorie dei lavori.....	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	7
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	9
Art. 8. Fallimento dell'appaltatore	11
Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere	11
Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione	11
Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini.....	13
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	14
Art. 12. Consegna e inizio dei lavori	14
Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori.....	15
Art. 14. Proroghe e differimenti	15
Art. 15. Sospensioni e riprese ordinate dal Direttore dei Lavori	16
Art. 16. Sospensioni e riprese ordinate dal RUP.....	17
Art. 17. Penali in caso di ritardo	17
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	18
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione	21
Art. 20. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori.....	22
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	24
Art. 21. Lavori a misura.....	24
Art. 22. Lavori in economia.....	25
Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	26
CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	27
Art. 24. Anticipazione del prezzo.....	27
Art. 25. Pagamenti in acconto	27
Art. 26. Pagamenti a saldo – Conto finale	29
Art. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo.....	30
Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	30
Art. 29. Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....	30
Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti	30
CAPO 6 - CAUZIONE E GARANZIA	32
Art. 31. Cauzione	32
Art. 32. Garanzia definitiva.....	32
Art. 33. Riduzione delle garanzie - Polizza di anticipazione	33
Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	33
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	35
Art. 35. Modifica dei contratti - variazioni	35
Art. 36. Varianti per errori od omissioni progettuali.....	35
Art. 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	36
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	37
Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	37
Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	39
Art. 40. Piano di Sicurezza e di Coordinamento	40
Art. 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	40

Art. 42.	Piano operativo di sicurezza - POS.....	41
Art. 43.	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	42
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....		43
Art. 44.	Subappalto e distacco manodopera.....	43
Art. 45.	Responsabilità in materia di subappalto.....	45
Art. 46.	Pagamento dei subappaltatori.....	46
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....		47
Art. 47.	Accordo bonario.....	47
Art. 48.	Definizione delle controversie.....	48
Art. 49.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	48
Art. 50.	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	49
Art. 51.	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	50
Art. 52.	Effetti e disciplina della risoluzione.....	51
Art. 53.	Recesso dal Contratto - Intervenuta inefficacia del contratto.....	52
CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE.....		53
Art. 54.	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	53
Art. 55.	Termini per il Collaudo / C.R.E.....	53
Art. 56.	Presa in consegna dei lavori ultimati.....	54
Art. 57.	Collaudo contabile finale Contratto.....	54
CAPO 12 - NORME FINALI.....		55
Art. 58.	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	55
Art. 59.	Conformità agli standard sociali.....	58
Art. 60.	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	59
Art. 61.	Proprietà dei materiali di demolizione.....	59
Art. 62.	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	59
Art. 63.	Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento.....	59
dei siti ed altri aspetti ambientali.....		59
Art. 64.	Custodia del cantiere.....	61
Art. 65.	Cartello di cantiere.....	61
Art. 66.	Tracciabilità dei pagamenti.....	62
Art. 67.	Spese contrattuali, imposte, tasse.....	62
Art. 68.	Conformità agli standard sociali.....	63
ALLEGATI al CAPO I della PARTE PRIMA.....		65
PARTE SECONDA.....		68
A.1 - Elenco interventi:.....		68
A.2 – Modalità di esecuzione dei lavori.....		69
A.3 – Modalità di misurazione e valutazione dei lavori.....		70
A.3.1 - Demolizioni.....		70
A.3.2 - Malte e calcestruzzi (massetti)......		70
A.3.3 – Tinteggiature e verniciature.....		71
A.3.4 - Pavimenti.....		71
A.4 - Norme di esecuzione opere.....		71
A.4.1 - Demolizioni e rimozioni (norme generali).....		71
A.4.2 - Opere Murarie.....		72
A.4.3 - Massetti.....		72
A.4.4 - Impermeabilizzazione.....		73
A.4.5 - Barriera al vapore.....		73
A.4.6 – Cupolini esterni in perspex.....		74
A.4.7 – Pavimentazione vinilica a marcatura CE.....		74
A.4.8 – Controsoffitti a marcatura CE.....		74
A.4.9 – Linea vita (safe line).....		74

A.4.10 – Serramenti in alluminio	75
A.4.11 – Vetri.....	76
A.5 - Opere elettriche	77
A.5.1 - Materiali	78
A.5.2 - Descrizione sommaria	78
A.5.3 - Rimozione impianto elettrico	78
A.5.4 - Apparecchi illuminanti.....	78
A.5.5 - Corpi illuminanti per illuminazione aule (LED).....	78
A.5.6 - Linea di alimentazione corpi illuminanti.....	79
A.5.7 - Oneri particolari dell'impresa.....	80
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.....	80